



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G.B. VICO"

Liceo Classico – Liceo Linguistico- Istituto Tecnico Economico

Piazza Cianciullo,1 – Tel. 0815176462 – Fax. 0815179225

84014 – Nocera Inferiore (SA)

e-mail – sais07200d@istruzione.it

Sais07200d@pec.istruzione.it

Sito Web – www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it

Cod. Min. SAIS07200D



Codice fiscale 94079350651

Codice Univoco Ufficio UFFMTD

I.I.S. "G.B. VICO"-NOCERA INFERIORE
Prot. 0007430 del 17/09/2025
VI-9 (Uscita)

Nocera Inferiore, 17/09/2025

Al Personale docente

Al Personale ATA

Al DSGA (per gli adempimenti di competenza)

Alle studentesse e agli studenti

Alle famiglie

Atti

Albo/sito web

Amministrazione trasparente/

sezione Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti

Circolare n. 29

OGGETTO: Direttiva sull'obbligo di vigilanza sugli alunni – personale docente e ATA.

Si ritiene necessario rammentare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della Scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emana, pertanto, la presente direttiva, che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni, richiamando il Personale tutto alla maggiore attenzione possibile al rispetto delle norme di sicurezza e protezione per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a sé stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave. La cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione, D. lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 dell' 11.10.1999, la Corte dei conti ha stabilito che **la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave**. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'Istituzione scolastica.

**Codice Univoco Ufficio UFFMTD**

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il **tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari** (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per **uscite e viaggi di istruzione**. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle uscite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di cassazione sent. N.1769/2012).

L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore.

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Il Dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. lgs. 165/01). La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (art.2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (art.2048). L'art. 44 comma 7 del CCNL 18/01/2024 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 (non modificata dai successivi CCNL) attribuisce al personale dell'area A (Collaboratori Scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, [...] di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti"*.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente *critici* dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G.B. VICO"

Liceo Classico – Liceo Linguistico- Istituto Tecnico Economico
Piazza Cianciullo,1 – Tel. 0815176462 – Fax. 0815179225
84014 – Nocera Inferiore (SA)

e-mail – sais07200d@istruzione.it

Sais07200d@pec.istruzione.it

Cod. Min. SAIS07200D

Sito Web – www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it



Codice fiscale 94079350651

Codice Univoco Ufficio UFFMTD

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai Docenti in servizio alla prima ora. I Docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni/delle attività. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.
2. I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
3. Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per il cambio aula; in particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione.
4. L'intervallo eventualmente concesso dal docente di classe negli orari previsti dal Regolamento di Istituto fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli alunni o sorvegliandoli fuori al corridoio sul quale insiste l'aula.
5. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta. Non deve verificarsi la presenza di più alunni della stessa classe fuori dall'aula contemporaneamente; i docenti saranno ritenuti responsabili di tale negligenza; gli alunni non devono essere autorizzati ad uscire per recarsi in bagno cinque minuti prima e cinque minuti dopo il suono della campanella, né possono farlo durante lo spostamento da un'aula all'altra. Durante l'intervallo è interdetto l'uso dei bagni.
6. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché, casisticamente parlando, potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività; se l'evento si svolge in aula magna o in qualsiasi altro luogo interno o esterno all'Istituto, il docente dell'ora resta con la classe per la dovuta vigilanza; l'obbligo di vigilanza si estende agli spazi interni ed esterni della scuola, in particolare alla palestra, ai campi esterni e alle aree limitrofe.
7. Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Si raccomanda l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto.
8. È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre, lanciare oggetti dalle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per almeno 5 minuti ogni ora, anche nella stagione invernale.
9. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe stessa.
10. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla Dirigenza.
12. Durante il cambio d'ora i docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite; i cambi di docente e degli alunni nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti.



Codice Univoco Ufficio UFFMTD

I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione nella propria aula, dove gli alunni devono trovarli al loro arrivo in classe.

13. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta dell'aula all'orario prestabilito. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva (è evidente che nel caso di docenti che si danno il cambio su classi, ci si accorda per effettuare il cambio nella maniera più celere possibile, evitando di attendersi l'un l'altro sulla porta e confidando comunque nel buon senso).
14. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richiede e, in particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
15. Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che tutti i collaboratori scolastici debbano prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella dell'ultima lezione, eccezion fatta per coloro che usufruiscono del permesso di uscita anticipata. Del rispetto della regola sono responsabili i docenti dell'ultima ora di lezione, i quali devono assicurarsi che l'uscita avvenga in maniera ordinata e disciplinata, evitando assembramenti.
16. Nella scuola intesa come comunità educante, ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni al contesto dell'Istituzione scolastica.
17. Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo (va da sé che, per farle rispettare, è innanzitutto indispensabile che siano per primi i docenti e tutto il personale della scuola a rispettarle).
18. I Docenti coordinatori di classe segnaleranno tempestivamente alla Dirigenza i casi di assenze, ritardi, uscite anticipate frequenti ed ogni episodio di rilievo che avviene all'interno della classe.
19. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai Collaboratori Scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.
20. I Collaboratori Scolastici, in particolare, dovranno:
 - prestare sorveglianza per tutta la durata del servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti ed alunni);
 - essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza; dovranno, pertanto, posizionarsi nelle apposite postazioni previste nei corridoi e non lasciare tali postazioni;
 - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza di un docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti da un'aula all'altra e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali, al termine delle lezioni e all'uscita;
 - vigilare in modo molto attento sul rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali della scuola e nelle aree di pertinenza e segnalare ogni infrazione ai responsabili dell'osservanza di tale divieto;



Codice Univoco Ufficio UFFMTD

- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
 - sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
 - impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, eventualmente segnalando tempestivamente alla Dirigenza o ai collaboratori del Dirigente particolari situazioni;
 - accertarsi che le persone estranee presenti nella scuola siano autorizzate;
 - impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
 - controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
 - controllare le classi ai cambi dell'ora e controllare la presenza del docente in classe, segnalando eventuali assenze al Dirigente o al suo collaboratore;
 - segnalare immediatamente al Docente di classe (o allo staff del Dirigente scolastico) e/o al D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
 - segnalare al DS o al RSPP qualsiasi problema relativo alla sicurezza dell'edificio;
 - alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i Docenti.
21. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza tramite un Collaboratore Scolastico.
22. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti, anche alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip. /Segr., della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero dell'Istruzione, della Circolare MIM. prot. n. 107190 del 19/12/2022 e, in particolar modo, della Circolare MIM. prot. n. 3392 del 16 giugno 2025 recepita dal Regolamento di Istituto. È, pertanto, vietato l'utilizzo di dispositivi di telefonia mobile (*smartphone*), informatici o telematici di qualunque natura (es. orologi connessi con il cellulare) in tutti i locali della Scuola da parte degli studenti durante l'intero orario scolastico, incluse: le lezioni, gli intervalli, le attività extracurricolari e integrative. (Per tutte le altre disposizioni in materia si rimanda all'integrazione al Regolamento di Istituto prot. n. 7210 del 10/09/2025).
23. Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della Scuola e nelle aree esterne di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'Istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.
24. Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle ammonizioni sul registro di classe. Naturalmente, situazioni



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G.B. VICO"

Liceo Classico – Liceo Linguistico- Istituto Tecnico Economico
Piazza Cianciullo,1 – Tel. 0815176462 – Fax. 0815179225
84014 – Nocera Inferiore (SA)



Cod. Min. SAIS07200D

e-mail – sais07200d@istruzione.it

Sais07200d@pec.istruzione.it

Sito Web – www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it

Codice fiscale 94079350651

Codice Univoco Ufficio UFFMTD

che risultino particolarmente difficili da gestire devono essere rappresentate dai docenti di classe al Dirigente Scolastico per eventuali iniziative degli Organi di competenza.

Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

27. Per l'organizzazione e la vigilanza durante le visite guidate e i viaggi di istruzione si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure rese note con Circolari e/o con Regolamento di Istituto.
28. L'accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito esplicitato:
- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.);

Si confida nella massima collaborazione di ciascuno.

La presente Direttiva diviene e costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Essa, pubblicata all'Albo on-line, con carattere di notifica, è posta all'attenzione di tutto il personale.

Si invitano i Sigg. Docenti, il Personale ATA e le figure in indirizzo a vario titolo interessati a rispettare con il massimo scrupolo ed impegno quanto previsto dalla presente Direttiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LUCIA FEDERICO
Firmato digitalmente da FEDERICO LUCIA
C= IT
O= I.I.S. "G.B. VICO" - NOCERA INFERIORE
94079350651